



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

---

DIREZIONE GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Al Garante del Contribuente della  
Regione Lombardia  
[dr.lombardia.garante@finanze.it](mailto:dr.lombardia.garante@finanze.it)  
(Risposta a nota n. 2021/229 dell'11 marzo 2021)

e, p.c.

All'Associazione Italiana Dottori  
Commercialista (AIDC)  
Via Fontana, 1  
20122 - Milano

OGGETTO: richiesta di pubblico accesso alle sentenze tributarie nel portale della Giustizia Tributaria

Con la nota in riferimento codesto Ufficio ha trasmesso la lettera dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) con la quale si prospetta una possibile disparità di trattamento nell'accesso alle sentenze tributarie tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria.

Si tratterebbe di una grave violazione del principio di parità delle armi atteso che – a parere dell'Associazione citata – soltanto le parti possono accedere al fascicolo processuale e alle sentenze tributarie. Il contribuente, quindi, potrà accedere soltanto ai fascicoli che lo vedono come parte mentre l'Agenzia delle Entrate, "*partecipando a tutti i giudizi tributari*", avrebbe accesso a tutti fascicoli e potrebbe facilmente reperire la giurisprudenza favorevole su tutta Italia.

Pertanto – prosegue l'Associazione di Milano – l'ente impositore ha a suo favore un evidente vantaggio competitivo. In più il processo telematico è gestito da SOGEI, società totalmente partecipata dal MEF.

Per riequilibrare la situazione l'Associazione in parola chiede che si possa accedere a tutte le sentenze tributarie tramite il portale della Giustizia Tributaria. Si tratterebbe di una soluzione indispensabile in quanto l'accesso a tutte le sentenze da parte dell'Agenzia delle Entrate si pone in contrasto con il principio di parità delle parti e comporta una violazione dell'art. 6 CEDU e degli articoli 24 e 111 Cost.

Sempre a parere dell'Associazione, la soluzione per rendere pubbliche tutte le sentenze tributarie è di facile realizzazione dal momento che l'applicativo predisposto per le sentenze digitali

consente di disporre l'oscuramento dei dati personali ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy).

Al riguarda si osserva quanto segue.

In primo luogo sembra opportuno precisare che l'amministrazione finanziaria accede soltanto alle sentenze nelle quali risulta parte in causa. Non ha un accesso generalizzato a tutte le sentenze tributarie. Infatti, nell'ambito del processo tributario, ma in maniera analoga è previsto negli altri ordinamenti giurisdizionali, ogni parte ha il diritto di visionare i fascicoli e conoscere le sentenze tributarie emesse nei suoi confronti.

Non sfugge alla scrivente che il contenzioso che interessa l'Agenzia delle Entrate sia il più rilevante in termini di valore e di numero di controversie. Tuttavia, proprio per contemperare questa sproporzione quantitativa di conoscenza dei dati processuali e delle sentenze, il legislatore ha previsto una serie di misure a beneficio della corretta informazione dei contribuenti anche con riguardo ai precedenti della giurisprudenza tributaria di merito.

In particolare i portali istituzionali di questo Dipartimento offrono un'ampia disamina delle sentenze tributarie più significative, liberamente e gratuitamente consultabili.

Innanzitutto il portale della Giustizia tributaria, [www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it), garantisce la pubblicazione dei massimari delle sentenze delle Commissioni tributarie, raggruppati per anno e Commissione tributaria regionale di competenza. Ciò in quanto presso le Commissioni tributarie regionali sono istituiti gli Uffici del Massimario, come previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 40 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

In attuazione, poi, dello Statuto del contribuente (art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Informazione del contribuente) è attivo presso questo Dipartimento il servizio di Documentazione economica e finanziaria a cura del **CeRDEF**, banca dati pubblica, completa e integrata con la normativa, la prassi e la giurisprudenza. La stessa è popolata dalle massime prodotte dalle Commissioni tributarie regionali, relative alle sentenze più significative e ricercabili con i più moderni criteri di ricerca: numero, autorità emanante, per parola, etc. etc.

Inoltre, sempre nell'ottica di diffondere la conoscenza delle decisioni tributarie, il Dipartimento ha stipulato due protocolli d'intesa - in data 26 febbraio 2018 tra il Dipartimento delle Finanze e l'Unione Avvocati Tributaristi (UNCAT) e in data 15 marzo 2018 tra il Dipartimento delle Finanze e il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) - con l'obiettivo di pubblicare il Massimario nazionale della giurisprudenza tributaria di merito. La prima edizione del massimario, con riferimento alle sentenze emesse nel II° semestre 2017 e nel I° semestre 2018, è consultabile e scaricabile sul-portale della Giustizia Tributaria sopra citato.

Da ultimo, sul portale istituzionale della giustizia tributaria è presente anche una rassegna quindicinale delle sentenze tributarie più recenti selezionate tra quelle di maggior interesse per gli operatori del settore. Tale selezione, grazie ad apposito link alla sopramenzionata banca dati di Documentazione economica e finanziaria consente di consultare le decisioni integrali, previamente oscurate nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.

Per quanto concerne la predetta procedura di oscuramento, occorre chiarire la portata dell'art. 4 del Decreto Direttoriale, recante le regole tecniche per la redazione della sentenza digitale, pubblicato in G.U. del 13 novembre 2020 e richiamato dall'Associazione richiedente. L'oscuramento di cui trattasi riguarda le ipotesi previste dall'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, ovvero i casi in cui, su richiesta di parte o d'ufficio, il giudice ordina all'ufficio di segreteria l'oscuramento dei dati personali e sensibili.

Diversamente, ove si intendano depurare tutte le sentenze dei dati personali e sensibili, ovvero provvedere ad un oscuramento massivo, nel rispetto della normativa di settore e del diritto all'oblio, occorre effettuare un'attenta e complessa lavorazione dei documenti.

Al riguardo, si fa presente, che è allo studio di questo Dipartimento l'adozione di un progetto informatico finalizzato ad anonimizzare i riferimenti a fatti e soggetti pubblici o privati funzionale alla pubblicazione massiva delle sentenze di merito salvaguardando comunque la comprensione della fattispecie tributaria. Il progetto darà così, seppur gradualmente, completa attuazione al combinato disposto dell'art. 51 del sopracitato Codice Privacy e del comma 2-bis dell'art. 56 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), in base al quale le sentenze di ogni ordine e grado sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale.

Il progetto strategico in itinere, attraverso la pubblicazione di tutte le sentenze tributarie, consentirà la piena conoscenza del precedente giurisprudenziale in materia tributaria e contribuirà a favorire l'uniformità di giudizio, nell'ottica dell'evoluzione costante dei servizi resi dal Dipartimento delle Finanze a beneficio di tutti gli utenti della giustizia tributaria.